



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 28/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 21 gennaio 2016, n. 20

L.R. 44/2012 e ss.mm. e ii. - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - "Proposta di accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/00, finalizzato al miglioramento delle condizioni ambientali, paesaggistiche e di fruibilità pubblica della costa mediante la delocalizzazione delle volumetrie del complesso industriale marmifero Imarfa sulla strada provinciale Savelletri - Torre Canne".
Autorità procedente: comune di Fasano. VAS - 626 - PARERE MOTIVATO.

L'anno 2016, addì 21 del mese di Gennaio, presso la sede della Sezione Ecologia, via delle Magnolie in Modugno (BA),

il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale ? MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10/11/2015, con cui l’Ing. Giuseppe Tedeschi, è stato nominato Dirigente Responsabile ad interim della Sezione Ecologia.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

sulla base dell’istruttoria espletata dagli istruttori, che di seguito si riporta:

Premesso che:

con nota prot. n. 27785 del 26/08/2013, acquisita al prot. AOO_089/09/09/2013 n. 8393, il Comune di Fasano comunicava che la Società Girasole S.r.l., con nota prot. n. 8014 del 28/02/2013, aveva richiesto al Sindaco del medesimo Comune di voler promuovere la conclusione di un Accordo di Programma finalizzato al miglioramento delle condizioni ambientali, paesaggistiche e di fruibilità pubblica della costa mediante la delocalizzazione delle volumetrie del complesso industriale marmifero dismesso denominato “Imarfa”. Con Deliberazione n. 35 del 28/06/2013 il Consiglio comunale di Fasano autorizzava il Sindaco a richiedere al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione del predetto Accordo di Programma dando atto che esso risultava rappresentato dai seguenti elaborati, trasmessi su supporto informatico in allegato alla nota n. 27785/2013:

- Relazione tecnica illustrativa (agg. aprile 2013);
- Tav. 1A zona di intervento “A” - inquadramento territoriale (agg. aprile 2013);
- Tav. 2A zona di intervento “A” - stralcio ortofoto dei luoghi e planimetria di progetto (agg. aprile 2013);
- Tav. 1B zona di intervento “B” - inquadramento territoriale (agg. aprile 2013);
- Tav. 2B zona di intervento “B” - stralcio ortofoto dei luoghi e planimetria di progetto (agg. aprile 2013);
- Tav. 3 tipologie edilizie residenze (mq 60/150) - piante e prospetti (agg. aprile 2013);
- Tav. 4 tipologie edilizie residenze (mq 215/260) - piante e prospetti (agg. aprile 2013);
- Tav. 5 club house - piante, prospetti e sezioni (agg. aprile 2013);
- Tav. 6 proposta di utilizzo dell’area produttiva da dismettere - planimetrie (agg. aprile 2013);

- Tav. 7 proposta di utilizzo dell'area produttiva da dismettere - documentazione fotografica (agg. aprile 2013);

- Zona di intervento "A" - tavole tematiche PUTT (agg. aprile 2013);

- Zona di intervento "B" - tavole tematiche PUTT (agg. aprile 2013);

- Valutazione ambientale strategica (agg. maggio 2013);

- Conteggio volumi esistenti (agg. maggio 2013);

- Relazione economica finanziaria dell'intervento (agg. maggio 2013);

- Situazione vincolistica (agg. maggio 2013)

con nota prot. AOO_089/10/10/2013 n. 9518, l'allora Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S. rilevava che l'elaborato "Rapporto Preliminare di Orientamento" era riferito alla procedura di VAS e non a quella di assoggettabilità a VAS, come riportato nella istanza (rif. nota prot. n. 27785/2013) chiedendo pertanto chiarimenti relativi alle procedure che l'Autorità procedente intendesse svolgere. Inoltre, il Servizio (già Ufficio) segnalava che fosse necessario approfondire la tematica del paesaggio, anche in relazione alla coerenza con il PPTR e all'eventuale presenza di ulivi monumentali, mediante apposito rilievo, nonché la coerenza con il Piano Regionale delle Coste relativamente all'intervento di recupero e sistemazione dell'area attualmente occupata dal complesso marmifero;

con nota prot. n. 40102 del 09/12/2013, acquisita al prot. AOO_089/31/12/2013 n. 12399, l'Autorità procedente avviava la procedura di VAS e la fase di consultazione preliminare relative all'Accordo di Programma in oggetto, allegando la seguente documentazione su supporto informatico:

- Relazioni (relazione tecnica illustrativa, relazione economica finanziaria, rapporto preliminare VAS);

- Tavole di progetto: (Tav. 0 stato dei luoghi complesso Imarfa e relativi titoli abilitativi originari; Tav. 1/a e 1/b inquadramento territoriale; Tav. 2/a e 2/b ortofoto dei luoghi e planimetrie di progetto; Tavv. 3 - 4 - 5 piante, prospetti e sezioni delle volumetrie delocalizzate; tav. 6 proposta dell'area produttiva da dismettere; Tav. 7 documentazione fotografica; Tav. 8/a e 8/b rilievo della copertura vegetazionale esistente; Tav. 9 coerenza del progetto con il Piano Comunale delle Coste; Tav. 10 coerenza con il PPTR adottato);

- Tavole PUTT/P: verifica coerenza dell'intervento di progetto con il PUTT/P vigente;

- Corrispondenza: comunicazioni intercorse tra Società proponente, Autorità procedente, Servizio VAS;

- Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di Accordo di Programma (Deliberazione di C.C. n. 35 del 28/06/2013);

- Elenco dei SCMA: Regione Puglia (Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio - Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Demanio); ARPA Puglia; Autorità di Bacino della Puglia; Autorità Idrica Pugliese; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto; Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia; Azienda Sanitaria Locale di Brindisi; Provincia di Brindisi (Settore Ambiente e Servizio Ecologia, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo); Servizio Struttura Tecnica e Provinciale (Genio Civile) di Brindisi; Acquedotto Pugliese; Capitaneria di Porto di Brindisi - Sezione Demanio; Agenzia delle Dogane di Brindisi;

con nota prot. n. 40789 del 12/12/2013, acquisita al prot. AOO_089/07/01/2014 n. 227, il Comune di Fasano, comunicando l'indirizzo del proprio sito web su cui era pubblicata la documentazione relativa all'Accordo di Programma in questione, invitava i SCMA a fornire il proprio contributo nell'ambito della consultazione preliminare entro il 09/03/2014;

con nota prot. n. 709 del 23/01/2014, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva all'Autorità procedente e all'allora Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., che l'acquisiva al prot. AOO_089/30/01/2014 n. 1048, il questionario di scoping debitamente compilato;

con nota prot. n. 3531 del 10/03/2014, acquisita al prot. AOO_089/17/03/2014 n. 2741, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per

le Province di Lecce, Brindisi e Taranto esprimeva il proprio parere;

con nota prot. n. 14027 dell'11/03/2014, acquisita al prot. AOO_089/17/03/2014 n. 2743, l'ARPA Puglia - Direzione Scientifica Ambienti Naturali, forniva le proprie considerazioni in merito;

con nota prot. n. 20913 del 22/05/2014, acquisita al prot. AOO_089/30/05/2014 n. 5165, il Comune di Fasano, trasmetteva all'allora Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., la documentazione precedentemente inviata con la predetta nota prot. n. 40789/2013, nonché il Rapporto Ambientale definitivo (agg. al 18/04/2014), la Sintesi non tecnica (agg. al 18/04/2014), la Determinazione dirigenziale n. 995 del 19/05/2015 "Proposta di accordo di programma mediante la delocalizzazione delle volumetrie del complesso industriale marmifero Imarfa. Formalizzazione documentazione agli atti per attivazione fase di consultazione ex art. 11 della L.r. n. 44/2012", la nota prot. n. 20860 del 22/05/2015 con cui il Comune di Fasano avviava la fase di consultazione dei SCMA (pubblicata sul B.U.R.P. n. 71 del 05/06/2014), la nota prot. n. 9518/2013 del Servizio (già Ufficio) Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., la nota acquisita al protocollo del Comune di Fasano al n. 34611 del 25/10/2013, con cui la Società proponente riscontrando la nota prot. n. 9518/2013 del Servizio (già Ufficio) Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., dichiarava che avrebbe proceduto al "rilievo della copertura vegetazionale esistente nelle aree interessate nonché di verificare la coerenza dell'intervento progettuale con il Piano Regionale delle Coste" e la nota integrativa presentata dalla medesima Società proponente datata 20/05/2013, acquisita al prot. del comune n. 17382 del 21/05/2013 cui sono allegato, tra l'altro, la Tav. 9 "Verifica di coerenza dell'intervento con il Piano Regionale delle Coste" e la Tav. 10 "Verifica di coerenza dell'intervento con il PPTR adottato" e copia dell'avviso di pubblicazione sul BURP, chiedendo di provvedere alla pubblicazione della stessa sul proprio sito web;

con nota prot. n. 20860 del 22/05/2014, acquisita al prot. AOO_089/29/05/2014 n. 5121, il Comune di Fasano avviava la fase di consultazione dei SCMA;

con nota prot. n. 7925 del 24/06/2014, acquisita al prot. AOO_089/01/07/2014 n. 6262, l'Autorità di Bacino della Puglia rilevava che nel Rapporto Ambientale non sembrava essere stato acquisito il contributo da essa fornito nella fase di scoping che veniva ritrasmesso in allegato;

con nota prot. n. 40065 del 01/07/2014, acquisita al prot. AOO_089/08/07/2014 n. 6442, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia, forniva il proprio contributo;

con nota prot. n. 11006 del 22/07/2014, acquisita al prot. AOO_089/04/08/2014 n. 7271, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto esprimeva parere favorevole, in via generale, rilevando tuttavia alcune questioni;

con nota trasmessa a mezzo PEC in data 15/09/2014, acquisita al prot. AOO_089/17/09/2014 n. 8054, la Società proponente presentava le proprie controdeduzioni alla nota prot. n. 7625/2014 dell'Autorità di Bacino trasmettendo una relazione integrativa del Rapporto ambientale, allegando lo stralcio di uno "Studio idrologico ed idraulico relativo all'interferenza tra l'esistente reticolo idrografico e le opere a costruirsi";

con nota trasmessa a mezzo PEC in data 11/09/2014, acquisita al prot. AOO_089/17/09/2014 n. 8066, e successivamente per posta ordinaria con nota acquisita al prot. AOO_089/14/10/2014 n. 9162, la Società proponente presentava le proprie controdeduzioni alla nota prot. n. 8953 del 15/07/2014 (non agli atti dello scrivente Servizio) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, trasmettendo una relazione integrativa al rapporto ambientale;

con nota prot. n. 33774 del 10/09/2014, acquisita al prot. AOO_089/17/09/2014 il Comune di Fasano convocava per il giorno 15/09/2014 la Conferenza di servizi per l'esame del progetto;

con nota prot. n. 59615 del 10/10/2014, acquisita al prot. AOO_089/13/10/2014 n. 9077, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia, prendeva atto di quanto dichiarato dalla Società proponente con nota acquisita al protocollo della Provincia n. 54774 del 18/09/2014 (non agli atti dello scrivente

Servizio);

con nota trasmessa a mezzo PEC in data 12/11/2014, acquisita al prot. AOO_089/14/11/2014 n. 10900, la Società proponente presentava le proprie controdeduzioni alla nota di ARPA Puglia prot. n. 14027/2014, trasmettendo una relazione a firma del progettista, le tavole relative alla copertura vegetazionale delle zone "A" e "B", il piano di bonifica cemento amianto, n. 5 rapporti di prova Centro Analisi Chimiche "Livio Albini", stralcio planimetrico aree percorse dal fuoco.

con nota prot. n. 45134 del 27/11/2014, acquisita al prot. AOO_089/10/12/2014 n. 12255, il Comune di Fasano trasmetteva gli esiti della fase di consultazione;

con nota prot. AOO_089/14/01/2015 n. 374, il Servizio (già Ufficio) scrivente, a seguito dei pareri ed osservazioni trasmessi dal Comune di Fasano rilevava che, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della L.r. 44/2012, "è necessario che l'autorità procedente trasmetta a questo Servizio le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al piano o programma e/o al rapporto ambientale" al fine di consentire allo scrivente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio del parere motivato e ai sensi del comma 2 del suddetto articolo di legge, di acquisire e valutare "tutta la documentazione presentata, inclusa quella prodotta ai sensi del comma 1";

con nota prot. n. 984 del 27/01/2015, acquisita al prot. AOO_089/28/01/2015 n. 1142, l'Autorità di Bacino della Puglia riscontrava il contenuto dello "Studio di compatibilità idrologico - idraulica";

con nota prot. n. 7874 del 12/02/2015, acquisita al prot. AOO_089/17/02/2015 n. 2186, l'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi, in riscontro alla richiamata nota di controdeduzioni forniva ulteriori considerazioni in merito;

con nota depositata in data 17/09/2015, acquisita al prot. AOO_22/09/2015 n. 12642, e con nota trasmessa a mezzo PEC in data 16/09/2015, acquisita al prot. AOO_089/30/09/2015 n. 13102, la Società proponente riscontrava la nota prot. n. 7874/2015 di ARPA Puglia, integrava il Rapporto Ambientale, presentando le proprie controdeduzioni a quanto rilevato da ARPA;

con nota prot. AOO_089/02/10/2015 n. 13322, il Servizio (già Ufficio) scrivente reiterava la richiesta formulata all'Autorità procedente con la nota prot. n. 374/2015 di trasmettere le proprie controdeduzioni che dessero anche atto di quelle inviate dal proponente e menzionate al punto precedente, stabilendo altresì il termine di dieci giorni dall'avvenuta ricezione decorsi i quali si sarebbe conclusa l'istruttoria sulla scorta della documentazione in atti.

considerato che:

La "Proposta di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/00, finalizzato al miglioramento delle condizioni ambientali, paesaggistiche e di fruibilità pubblica della costa mediante la delocalizzazione delle volumetrie del complesso industriale marmifero Imarfa sulla strada provinciale Savelletri - Torre Canne" comporta una variante urbanistica al PRG del Comune di Fasano e pertanto rientra nella categoria della pianificazione territoriale individuata dall'art. 6, comma 2, lettera a) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come tale è soggetto a Valutazione ambientale strategica. Nell'ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:

- l'Autorità procedente è il Comune di Fasano ai sensi dell'art. 2 co, 1 lett. f) della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. (d'ora in poi legge regionale);

- il Proponente è individuato nella Soc. Immobiliare "il Girasole 1986 S.r.l."

- l'Autorità competente è il Servizio (già Ufficio) VAS, presso la Sezione (già Servizio) Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (art. 4 co.2 della legge regionale) ai sensi del co. 3 dell'art. 4 della legge regionale.;

- l'Ente preposto all'approvazione definitiva della Proposta di accordo di programma in oggetto, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/00, è il Presidente della Regione Puglia.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si ritiene di esprimere il seguente

parere motivato.

ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Si riportano di seguito i contenuti della nota prot. n. 45134 del 27/11/2014, acquisita al prot. AOO_089/10/12/2014 n. 12255, del Comune di Fasano, in merito alle consultazioni effettuate:

La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le seguenti modalità:

- nell'ambito della fase di consultazione preliminare, nella quale l'Autorità procedente ha sentito i soggetti con competenza ambientale richiamati nelle premesse con nota prot. n. 40102 del 09/12/2013, acquisita al prot. AOO_089/31/12/2013 n. 12399;

- con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia B.U.R.P. n. 71 del 05/06/2014, con cui il Comune di Fasano ha reso noto il deposito della documentazione presso le sedi dello stesso comune e della Regione Puglia, Servizio Valutazione Ambientale Strategica;

- con nota prot. n. 20860 del 22/05/2014, acquisita al prot. AOO_089/29/05/2014 n. 5121, con cui il Comune di Fasano avviava la fase di consultazione dei SCMA ai sensi dell'art. 11 della legge regionale;

- con il deposito degli atti presso gli uffici dell'Autorità procedente e dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente e la pubblicazione sui relativi siti web;

nella fase di consultazione preliminare intervenivano:

1. Regione Puglia - Servizio Area finanza e Controlli - Servizio Demanio Marittimo - nota prot. n. 1968 del 05/02/2014, acclarata al prot. n. 7498 del 13/02/2014, con cui è stato espresso parere favorevole all'intervento "ai soli fini demaniali marittimi nell'ambito del procedimento di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione";

2. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - nota prot. n. 3753 del 05/02/2014 acclarato al prot. n. 9993 del 26/02/2014 con cui è stato espresso parere favorevole subordinata alla presentazione da parte della Società proponente "prima della realizzazione delle opere in parola, produca ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/01 e per gli effetti dell'art. 19 del Decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374, apposita richiesta a questa struttura per il tramite di codesto Sportello Unico per l'edilizia";

3. Autorità Idrica Pugliese, nota prot. n. 747 del 05/03/2014 acclarato al prot. n. 11753 del 10/03/2014 con cui è stato rappresentato che "per l'intervento in oggetto, deve essere verificata la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste, interessate, di acquedotto, fognatura nera e depurazione della Sezione (già Servizio) Idrico Integrato regionale";

4. l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 709 del 23/01/2014 acquisiva al prot. AOO_089/30/01/2014 n. 1048, che trasmetteva il questionario di scoping debitamente compilato;

5. il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, nota prot. n. 3531 del 10/03/2014, acquisita al prot. AOO_089/17/03/2014 n. 2741, che:

- esprimeva parere favorevole relativamente alla "proposta di riqualificare dell'area litoranea mediante l'intervento di demolizione degli elementi detrattori, rappresentati dalle strutture fatiscenti della marmeria, optando per una destinazione d'uso più consona al contesto" così come "per quanto attiene alla realizzazione delle nuove costruzioni nelle aree retrostanti, al di là della S.S. si ritiene di non avere nulla da eccepire, sotto l'aspetto paesaggistico" (...).

- rilevava che "Tuttavia appare opportuno, nella elaborazione esecutiva, tener conto della eventuale presenza di alberature secolari, che dovranno essere opportunamente salvaguardate, e dal punto di vista tipologico - architettonico, puntare sulla semplificazione formale dei singoli manufatti, evitando l'eccessivo richiamo a motivi vernacolari e/o incongrui in manufatti contemporanei, quali, ad esempio, caditoie e colombaie";

6. l'ARPA Puglia - Direzione Scientifica Ambienti Naturali, la quale:

- rappresentava che "Nel corso dell'attività ricognitiva è emersa anche la presenza di circa 700 mq di copertura di parte dello stabilimento industriale in cemento amianto in non ottimale stato di

conservazione. Ad oggi non è a conoscenza allo scrivente se in relazione a detta problematica il proprietario abbia provveduto alla rimozione di detto materiale o a incapsulamento dello stesso o abbia condotto altro intervento. Premesso quanto sopra, e con la consapevolezza che l'area interessata dall'intervento avrà una diversa destinazione d'uso (da industriale a ricreativa a fruizione pubblica), alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 al titolo V, si ritiene necessario che, oltre alla presentazione di un piano di dismissione dell'attività del quale non si è riscontrato alcun accenno nel R. P., sia verificata anche tramite conduzione di indagine preliminare l'assenza di contaminazione nei suoli. Tale attività inoltre, anche alla luce delle evidenze che portarono al sequestro dell'impianto nel 2008, dovrebbero riguardare anche l'area marina prospiciente l'insediamento produttivo"

- raccomandava:

- "l'approfondimento, tramite l'analisi del censimento svolto dalla Regione Puglia, sulla presenza di ulivi monumentali;

- la verifica delle aree percorse da incendi;

- l'approfondimento con i dati sulla situazione impiantistica relativa alla depurazione delle acque reflue il carico dei nuovi abitanti equivalenti;

- la valutazione degli impatti cumulativi relativi alla pressione determinata dalle attività turistiche sulla costa;

- riguardo al suolo, visto il significativo consumo di suolo agricolo previsto dall'intervento, l'elaborazione di indicatori utili alla descrizione dello stato di fatto in termini di numero dei vani non occupati sul territorio comunale sul totale dei vani occupati, le caratteristiche pedologiche del suolo interessato dall'intervento, l'infrastrutturazione dell'area di intervento, la stima della percentuale della superficie del territorio comunale non urbanizzata (aree agricole, aree a verde, aree naturali), il consumo di suolo dovuto a superficie infrastrutturata, il consumo di suolo dovuto a superficie urbanizzata. La descrizione quantitativa del fenomeno sarà utile alla definizione degli obiettivi, alla generazione delle alternative di Piano, alla valutazione degli effetti e dovrà essere conseguentemente oggetto di monitoraggio.

- la definizione della ragione della scelta delle alternative"

7. Regione Puglia - Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità - Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti - parere prot. n. 670 del 31/03/2014 acclarato al prot. n. 15399 del 07/04/2014 con il quale è stato affermato che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza della Sezione (già Servizio) scrivente";

8. Acquedotto Pugliese - parere prot. n. 35283 del 04/04/2014 acclarato al prot. n. 16085 del 10/04/2014 con cui è stato espresso "nulla osta preliminare agli interventi prescrivendo che le opere del lotto B non interessino la fascia di esproprio del collettore e non precludano l'accessibilità dello stesso" e che "contrariamente a quanto descritto nella Relazione Tecnica, le unità abitative previste non possono essere servite dalle attuali opere della Sezione (già Servizio) Idrico Integrato, necessitando di estendimenti idrico/fognanti che permettano una regolare fornitura delle utenze, pertanto il progetto esecutivo, oggetto di valutazione di questa Società ai fini dell'ottenimento del nulla osta definitivo, dovrà prevedere anche i suddetti estendimenti"

l'Autorità procedente ha sintetizzato contributi pervenuti durante la fase di scoping al paragrafo 1.4 del Rapporto Ambientale (d'ora in poi RA);

durante la fase di consultazione pubblica ex art. 11 della L.r. n. 44/2012 e ss.mm. e ii. sono pervenuti i contributi dei seguenti Enti e SCMA:

1. Regione Puglia - Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità - Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti - parere prot. n. 1240 del 13/06/2014 acclarato al prot. n. 24527 del 24/06/2014 con il quale è stato ribadito quello precedentemente reso con nota prot. n. 670/2014;

2. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - parere prot. n. 12243 del 16/06/2014 acclarato al prot. n. 24553 del 24/06/2014 con il quale è stato ribadito quello precedentemente reso con nota prot. n.

3753/2014;

3. l'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 7625 del 24/06/2015, acquisita al prot. AOO_089/01/07/2015 n. 6262, con il quale si ribadiva che nel RA non sembrava essere stato acquisito il contributo da essa fornito nella fase di scoping che veniva ritrasmesso in allegato;

4. la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia, con nota prot. n. 40065 del 01/07/2014, acquisita al prot. AOO_089/08/07/2014 n. 6442, con la quale si rilevava che l'intervento in questione dovesse essere scontare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA rientrando nelle tipologie B.2ax) "centri turistici residenziali... che occupano una superficie superiore ai 20 ha" e B.3.b) "progetti di sviluppo urbano..." della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.

5. il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 8953 del 15/07/2014 acclarato al prot. n. 29640 del 13/08/2014, nel quale parere affermava che:

- "gli elaborati progettuali presentati per entrambe le aree di delocalizzazione, zona di intervento A e zona di intervento B, non consentono una piena valutazione degli impatti ambientali, non includendo la previsione di opere infrastrutturali (allargamento di viabilità esistente, eventuale creazione di nuove vie di collegamento alla strada provinciale e le recinzioni delle nuove edificazioni);

- "per la zona di intervento B si evince la parziale sovrapposizione con l'area annessa al PUTT nonché nella fascia di rispetto delle componenti culturali e insediative del PPTR, costituite in questo caso dall'area archeologica di Egnazia, formalmente sottoposta a vincolo archeologico con D.M. del 25/7/1998, vincolo che consente la salvaguardia da sempre esistente fra l'importante insediamento messapico e romano e il territorio rurale circostante";

- per la zona di intervento B si chiedevano i seguenti elaborati

a. "planimetria georeferenziata dalla quale si possa evincere chiaramente l'interferenza fra la zona di intervento e l'area annessa del PUTT nonché le interferenze con le componenti culturali e insediative del PPTR. Si ritiene necessario che la planimetria rechi l'ubicazione georeferenziata della residenza da realizzare con eventuale planimetria, rifacimento di viabilità esistente, ecc.. Tale planimetria dovrebbe riportare anche l'area di vincolo archeologico esistente lungo la Strada comunale delle Carceri (imposto dal D.lgs. 42/04 con D.P.R. 12/06/2003), per la piena comprensione e valutazione delle eventuali ulteriori interferenze con le opere previste";

b. "rendering dell'intervento con punti di vista da e verso l'acropoli di Egnazia, da e verso il Museo di Egnazia";

- "per entrambe le zone di intervento, ai fini della salvaguardia e tutela del patrimonio culturale, questa Soprintendenza, nell'ambito di un rapporto di collaborazione instaurato con l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari - Dipartimento di Scienze dell'Antichità, disporrà l'esecuzione di prospezioni archeologiche di superficie al fine di salvaguardare, anche tramite successivi approfondimenti e verifiche archeologiche, le testimonianze eventualmente ancora celate da terreno e non immediatamente percettibili (...). Tale studio è da considerarsi fondamentale ai fini della conclusione di una procedura di VAS in territori così fortemente caratterizzati da testimonianze archeologiche diffuse e inquadrabili dalla preistoria al Medioevo";

- "si osserva, in particolare per la zona di intervento A, come per la realizzazione di più residenze possa far perdere la percezione del rapporto ora esistente fra insediamenti di età medioevale dislocati lungo le lame, una delle quali delimita la zona di intervento B"

Il parere, alla luce di quanto sopra richiamato, si concludeva evidenziando:

- "l'attuale incoerenza della proposta d'intervento con l'obiettivo che s'intende perseguire di salvaguardia dei caratteri storico - culturali del comparto territoriale (...). Al riguardo il Rapporto Ambientale Definitivo reputa l'intervento coerente con gli obiettivi prefissati";

- "l'impatto negativo sulla componente ambientale, per cui occorrerà individuare (eventualmente anche tramite accertamenti archeologici sul terreno) le linee operative per la riduzione degli effetti negativi";

- "la scarsa considerazione della tematica storico - archeologica, componente da ritenersi specifica per il comparto territoriale interessato dalla proposta di intervento";

6. il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto con nota prot. n. 11006 del 22/07/2014, acquisita al prot. AOO_089/04/08/2014 n. 7271, che esprimeva parere favorevole, in via generale, rilevando tuttavia che sulla base dell'analisi della documentazione progettuale "(...) al momento non vi è un progetto organico sull'area dell'ex marmeria, ma sono solo riportati degli indirizzi generali" prescrivendo inoltre che "Dalla lettura degli elaborati di progetto non si evince come l'inserimento delle nuove costruzioni vadano ad inserirsi nel contesto senza alterare lo stato dei luoghi e della presenza di alberature secolari (ulivi) che devono essere obbligatoriamente salvaguardate. Questo binomio composto da nuovi edifici e di ulivi non viene debitamente evidenziato, pertanto si suggerisce di elaborare in una scala adeguata l'inserimento di dette costruzioni in presenza degli alberi (ulivi monumentali). In merito alle nuove costruzioni si suggerisce di alleggerire ("semplificazione") i manufatti in progetto (...). Infine si fa rilevare che il progetto in esame è privo di impianto illuminotecnico sull'area ex marmeria e sulle nuove aree da edificare, tale impianto (...) riveste particolare interesse in quanto nel suo sviluppo verrebbe a creare, se non ben modulato, forme di impatto visivo e percezione paesaggistica";

7. Regione Puglia - Servizio Demanio Marittimo - parere prot. n. 15543 del 31/10/2014 acclarato al prot. n. 40976 del 03/11/2014 sottolineava che "codesto Comune non ha a tutt'oggi provveduto all'approvazione del PCC di sua competenza, ne consegue che qualunque tipo di attività edilizia e/o di trasformazione urbanistica da attuarsi sulla fascia demaniale marittima non è disciplinata da alcuno strumento di pianificazione, ed inoltre la normativa vigente non prevede alcun "regime transitorio" che consenta deroghe alla programmazione già effettuata in sede di P.R.C. e quindi con quella da effettuarsi in sede di PCC. Ciò premesso, alla luce dei contenuti della documentazione tecnica agli atti, nella quale si è constatato che il suddetto intervento non può ritenersi sottratto alla pianificazione comunale costiera da operare nell'ambito del PCC, e nel rammentare che la proposta di Accordo di Programma, oggetto della presente trattazione, non può interessare la fascia demaniale marittima, questo Ufficio, per quanto di propria competenza ed al fine del superamento della descritta circostanza, esprime il proprio parere subordinato alle seguenti prescrizioni:

- che vengano messi in opera, in ottemperanza agli indirizzi generali rivenienti da richiamato PRC e relative NTA con particolare riferimento all'art. 7, interventi di recupero e risanamento costiero le cui modalità realizzative/esecutive non siano pregiudizievoli della valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene demaniale marittimo e dei pubblici usi del mare (uso pubblico indistinto);

- che l'intervento contenuto nelle aree private ricadenti nella fascia dei trenta metri della dividente demaniale marittima (procedimenti ex art. 55 Cod. Nav.), assicuri la pubblica funzione dell'area demaniale marittima, ai sensi della L.R. 17/2006 e delle NTA del PRC";

8. il Comitato "Consumo di suolo zero" acclarata al prot. com. n. 34460 del 16/09/2014.

SI OSSERVA che l'Autorità procedente, a fronte delle sollecitazioni più volte avanzate da questa Autorità competente, non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai SCMA, così come poc'anzi richiamate, né si è espressa relativamente a quanto controdedotto dalla Società proponente in risposta alle stesse.

A tal proposito, di seguito si riassumono le considerazioni inoltrate dalla Società proponente in risposta ai contributi dei SCMA (A), i contributi di alcuni SCMA a valle di tali integrazioni e chiarimenti (B) e le ulteriori note della Società (C):

A) prime considerazioni della Società proponente in merito a:

1. la nota prot. n. 7625/2014 dell'Autorità di Bacino, con cui trasmetteva una relazione integrativa del RA, allegando lo stralcio di uno "Studio idrologico ed idraulico relativo all'interferenza tra l'esistente

reticolo idrografico e le opere a costruirsi”, nella quale si affermava che le opere previste nell’Accordo di Programma sono coerenti e congruenti con la presenza di reticoli idrografici in prossimità dell’area di intervento e che, relativamente alla destinazione delle particelle 85, 86, 54 del foglio 119 nell’ambito della soluzione urbanistica proposta con l’accordo di programma “si precisa che tali particelle conservano l’attuale destinazione di tipo agricolo, pur facendo parte dell’intera area considerata, senza alcun intervento di trasformazione insediativa”;

2. la nota prot. n. 8953 del 15/07/2014 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, trasmettendo una relazione integrativa al RA in cui si affermava che “non sono previste opere infrastrutturali e nuove recinzioni, se non percorsi di tipo sterrato in ghiaia per accedere alle residenze e delimitazione dell’area di intervento in muretti da realizzare con pietra a secco” che “anche a valle dell’insediamento costruttivo proposto, venga comunque salvaguardato il rapporto fra l’importante insediamento messapico e romano e il territorio rurale circostante” dichiarando altresì che “La proprietà interessata ha dichiarato la propria disponibilità a realizzare l’intervento costruttivo sotto la diretta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, fornendo in tal senso ampie garanzie circa la tutela - ove dovesse esserne ragione - di qualsiasi testimonianza archeologica eventualmente ritrovata durante le fasi di scavo” nonché, relativamente alla perdita dell’originaria percezione del territorio”, “occorre sottolineare che l’evoluzione e le trasformazioni storiche del territorio hanno già di per sé modificato l’assetto originario. Le piantate olivetate (le più antiche), infatti, risalgono al Cinquecento, e quindi in epoca certamente post - medievale. Gli stessi ulivi (oggi) monumentali - rigorosamente salvaguardati nella soluzione progettuale proposta - contribuiranno ad occultare le residenze di nuova costruzione, mantenendo integro il rapporto percettivo del paesaggio rurale e dei suoi insediamenti storici”;

3. la nota di ARPA Puglia prot. n. 14027/2014, trasmettendo una relazione a firma del progettista, le tavole relative alla copertura vegetazionale delle zone “A” e “B”, il piano di bonifica cemento amianto, n. 5 rapporti di prova Centro Analisi Chimiche “Livio Albini”, stralcio planimetrico aree percorse dal fuoco. Nelle controdeduzioni alla citata nota di ARPA, si evidenzia quanto segue:

- sversamento in mare dei fanghi di lavorazione del marmo e dello smaltimento delle coperture in cemento amianto: si afferma che essa è stata risolta “con la realizzazione di alcune vasche di raccolta fanghi che venivano poi smaltiti presso discariche autorizzate. Per quanto attiene la presenza di copertura di alcuni capannoni dello stabilimento con cemento amianto, la sottoscritta si è fatta carico della rimozione di tale materiale nello scorso mese di ottobre. (...) La scrivente ha provveduto altresì ad effettuare alcune analisi sia al suolo (sulle pavimentazioni dell’opificio e sui piazzali) sia negli specchi d’acqua adiacenti (lato Savelletri e lato Torre Canne). Da tali analisi si evince la totale assenza di concentrazione di fibre di amianto”;

- presenza di ulivi monumentali: si afferma che “non vi sono ulivi censiti dalla Regione Puglia ai sensi della legge regionale n. 14/2007”;

- incendi boschivi: si dichiara che “non risultano verificati incendi nell’area e tanto risulta dalla mappa della Sezione (già Servizio) Protezione Civile della Regione Puglia”;

- impianti di depurazione delle acque reflue in relazione al carico dei nuovi abitanti equivalenti: si afferma che “per ciascuna unità immobiliare sarà installata una fossa Imhoff con subirrigazione nel rispetto delle norme vigenti. Tale soluzione viene preferita all’allaccio alla fogna dinamica presente nella zona lungo la strada comunale Pezza di Chiave a monte dell’insediamento più consistente (zona A e unità immobiliare a monte del complesso turistico Borgo Egnazia) per evitare quanto più è possibile opere infrastrutturali che possono arrecare danni seppur minimi. L’allaccio alla fogna dinamica dell’EAAP verrà effettuato solo per le unità immobiliari ricadenti nel campo da golf in quanto ubicate a ridosso del centro urbano di Savelletri con fogna dinamica EAAP a pochi metri di distanza, realizzata pochi anni orsono in previsione dello sviluppo residenziale della frazione”;

- valutazione degli impatti cumulativi relativi alla pressione determinata dalle attività turistiche sulla costa: le controdeduzioni rimandano alle valutazioni tecnico-urbanistiche effettuate dal Comune di

Fasano nelle quali si mette a confronto il carico insediativo rinveniente dalle trasformazioni conformi alle previsioni del vigente PRG con il carico insediativo determinato dalle scelte effettuate con l'accordo di programma.

- consumo agricolo previsto dall'intervento: si dichiara che "l'attuale attività agricola esclusivamente olivicola non viene minimamente intaccata anzi ne rappresenta la caratteristica peculiare. Infatti la tipologia insediativa è costituita da singole unità immobiliari nell'ambito di lotti di terreno estesi ciascuno non meno di un ettaro nella zona A; mentre nella zona B le unità immobiliari sono del tipo a schiera ubicate nel campo da golf ai margini del centro abitato di Savelletri per cui il consumo di suolo agricolo non sussiste";

- viene infine effettuata l'analisi delle seguenti alternative:

- la prima prevede che il complesso industriale IMARFA sia lasciato nello stato attuale di abbandono e degrado e di intervenire nelle aree agricole secondo gli indici di fabbricabilità previsti dal PRG vigente;

- la seconda consiste nel dare attuazione alle previsioni di PRG nell'area occupata dal complesso industriale IMARFA e nelle aree agricole di proprietà;

- la realizzazione dell'accordo di programma (alternativa prescelta)

B) ulteriori contributi dei SCMA a valle delle integrazioni e precisazioni della Società:

1. Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia che, con nota prot. n. 59615/2014 acclarata al prot. n. 40538 del 30/10/2014, prendeva atto di quanto dichiarato dalla Società proponente con nota acquisita al protocollo della Provincia n. 54774 del 18/09/2014 (non agli atti dello scrivente Servizio) in quanto che l'intervento in questione non consiste nella realizzazione di un centro turistico residenziale bensì in un complesso edilizio (zona edilizia a bassa densità). Pertanto, in relazione a quanto precisato dal proponente l'intervento in questione non rientra tra quelli da assoggettare a Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2001 e ss.mm. e ii., indicati dal punto B.2ax) "centri turistici residenziali... che occupano una superficie superiore ai 20 ha". Si fa presente tuttavia che resta in capo all'Ufficio comunale competente ogni valutazione in ordine alla necessità di sottoporre il progetto in questione alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora rientrante tra quelli di cui al punto B.3.b) dell'allegato B della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. "progetti di sviluppo urbano...";

2. Autorità di Bacino della Puglia che, con nota prot. n. 984 del 27/01/2015, acquisita al prot. AOO_089/28/01/2015 n. 1142, riscontrava il contenuto dello "Studio di compatibilità idrologico - idraulica", precedentemente menzionato, rilevando che lo stesso era riferito "esclusivamente al reticolo idrografico, rappresentato sulla cartografia IGM 1:25.000, che interferisce con l'area A. (...) Non sono invece state condotte indagini idrologiche e idrauliche in merito al corso d'acqua, rappresentato nella Carta idrogeomorfologica nella cui fascia di pertinenza ricade l'Area B". L'Autorità di Bacino rappresentava altresì che per il corso d'acqua di interesse per l'area A sono stati previsti interventi di regimazione e protezione idraulica per i quali il Comune di Fasano ha beneficiato di due distinti finanziamenti, approvati dal CIPE con Delibera n. 8 del 2012, e pertanto subordinava il proprio parere definitivo a condizione che "le opere previste nel progetto di delocalizzazione del complesso Imarfa siano rese congruenti con il prefato intervento di adeguamento e che il risultato di tale attività sia condiviso dall'Amministrazione comunale".

3. ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi che, con nota prot. n. 7874 del 12/02/2015, acquisita al prot. AOO_089/17/02/2015 n. 2186, evidenziava quanto segue:

a) la Società proponente ha effettuato una verifica esclusivamente al parametro "amianto" sia sul suolo che in mare e non a tutti i possibili inquinanti connessi all'accertato sversamento dei fanghi di lavorazione del marmo. Pertanto ARPA Puglia ritiene che la Società proponente "non abbia messo in atto gli opportuni accertamenti previsti dal D.lgs 152/06 al Titolo V";

b) deve essere verificata la coerenza del PUG con la L.r. 13/2008 (Norme per l'abitare sostenibile);

c) deve essere verificata la coerenza con zonizzazione regionale, approvata con D.G.R. n. 2979/2011 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in

Europa”;

d) deve essere verificata la coerenza del PUG con il Piano comunale di Protezione Civile;

e) deve essere verificata la coerenza in termini di interferenze delle azioni di piano con gli specifici sistemi di tutela previsti dai piani sovraordinati per il territorio comunale o con opere previste negli strumenti di programmazione. Tale analisi deve evidenziare eventuali sinergie o conflitti, indicare le modalità di gestione dei conflitti al fine di valutare come il PUG si inserisce nelle strategie di sviluppo nel territorio di riferimento;

f) l'area di intervento è interamente classificata dal Piano di Tutela delle Acque come soggetta a contaminazione salina;

g) relativamente al trattamento dei reflui, alla luce della normativa statale e regionale vigente, si raccomanda l'allaccio alle reti esistenti;

h) si sottolinea che il RA non fornisce elementi sufficienti a valutare il rispetto della normativa relativa trattamento delle acque meteoriche (Regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”);

i) relativamente alle azioni di risparmio idrico deve essere elaborata un'adeguata analisi della quantità e della qualità della risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree verdi indicando le fonti di approvvigionamento (ivi incluse le ipotesi di riuso di acque meteoriche e/o reflue in coerenza con la L.r. n. 13/2008) e tenendo conto della specifica normativa vigente (Regolamento regionale 18 aprile 2012 n. 8);

j) il confronto tra le aree dell'Accordo di Programma e quelle del complesso IMARFA è stato eseguito in termini di metri cubi e non di superficie. L'utilizzo di tale parametro non consente una esatta valutazione del consumo di suolo dovuto alla realizzazione dell'intervento, tenuto conto, in particolare, che il complesso edilizio da realizzare si caratterizza per una bassa densità e una notevole estensione;

k) in merito alla eventuale presenza di ulivi monumentali vengono richiamate le norme vigenti in materia (L. 144/1951, DGR n. 7310/1989, L.r. 14/2007 e DGR n. 707/2008);

l) per ciò che concerne la valutazione degli impatti cumulativi degli insediamenti turistici esistenti il RA sottolinea la richiesta significativa di turismo e non già la pressione antropica da essi esercitata e il relativo consumo di risorse;

m) gli indicatori proposti per il monitoraggio nel RA sono indicatori di contesto utili a restituire le trasformazioni dello stato delle componenti ambientali ma non sono presenti gli indicatori per il monitoraggio del programma che sono utili a misurare gli effetti indotti dall'attuazione del Piano e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità tramite le azioni definite

4. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia nota prot. n. 13292 del 30/10/2014 acclarata al prot. n. 41990 del 07/11/2014 che, riteneva esaustive le integrazioni richieste, non avanzava “ulteriori osservazioni nell'ambito della procedura in oggetto”. Tuttavia, rappresentava all'Amministrazione procedente “ai fini della salvaguardia e tutela archeologica, la necessità di sottoporre alle valutazioni di questa Soprintendenza i progetti delle opere da realizzare con i relativi tracciati degli allacci alle reti di sottoservizi già esistenti, ivi compreso il progetto che riguarderà l'ex complesso IMARFA (come richiesto anche dalla Soprintendenza per i beni architettonici di Lecce con nota prot. 11006 del 22/7/2014), al fine di evitare che in corso d'opera i lavori che comportano movimenti di terra possano interferire con aree di interesse archeologico note attraverso prospezioni recenti e/o segnalazioni”.

C) Ulteriori precisazioni della società proponente alla nota prot. n. 7874/2015 di ARPA Puglia:

1. nota acquisita al prot. n. 13102/2015 (Relazione tecnica di compatibilità ambientale. Piano per le indagini ambientali preliminari. Progetto di bonifica del complesso industriale dismesso “Imarfa”)

- “allo stato attuale l'opificio, con pavimentazione in cemento industriale, internamente risulta sgombrato da qualsiasi tipo di macchina e impianto. All'esterno risulta la presenza di alcuni blocchi marmiferi che saranno trasportati presso un altro impianto di lavorazione della società proprietaria. La copertura dell'opificio costituita da lastre di eternit è stata bonificata dall'attuale proprietà, secondo la procedura

prevista” (ibidem, p. 6);

- “all’interno del geosito che contiene il capannone industriale con l’annesso piazzale circostante, non si rileva la presenza di rifiuti abbandonati” mentre “ (...) i rifiuti da produrre e recuperare saranno quelli prodotti dall’attività di demolizione dell’opificio” (ibidem, p. 7);

- “I materiali rivenienti dall’attività di demolizione, saranno opportunamente codificati in base al CER europeo di appartenenza, ed essendo costituiti da materiali non pericolosi, allo stato solido ed in condizioni fisiche e chimiche geocompatibili, saranno avviati presso gli impianti di recupero autorizzati, ai sensi dell’art. 216 del D.lvo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., presenti sul territorio comunale o in quelli vicini, I fanghi di lavorazione del marmo all’interno delle vasche sono allo stato solido, perché l’acqua è del tutto evaporata. Di scarsa consistenza e farinosi, saranno agevolmente prelevati e trasportati presso gli impianti di recupero”. Prima della demolizione si provvederà alla valutazione visiva e successivamente all’analisi chimica col prelievo di campioni, da parte di un laboratorio accreditato o da parte dell’ARPA di Brindisi, per l’attribuzione dei CER da assegnare ai rifiuti di demolizione” (ibidem, p. 8);

- “La presenza della pavimentazione di tipo industriale, nei locali dell’opificio per il deposito dei materiali lapidei da sottoporre a lavorazione e dei prodotti lavorati, hanno garantito durante il periodo di attività del marmificio, un’ottima protezione sia per il suolo che per il sottosuolo, contro le infiltrazioni per percolazione di qualsiasi tipo di sostanza liquida” (ibidem, p. 11);

- “L’emissione di polveri si ritiene trascurabile durante il funzionamento dei macchinari che saranno impiegati per la demolizione” (ibidem, p. 13);

- relativamente allo smaltimento delle acque piovane si afferma che “Il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento è previsto in un impianto interrato, del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato (...)” e che “Una vasca di accumulo sarà destinata al recupero delle acque trattate per il riutilizzo a fini irrigui del verde ornamentale del lido da realizzare” (ibidem, p. 15);

- per la “valutazione ambientale del geosito” viene utilizzato il “metodo di valutazione degli impatti assegnando una scala di valori numerici a partire da zero”. I parametri considerati sono: “Distanza dalle abitazioni più vicine”, “Destinazione urbanistica” e “Morfologia”, tutti con valore pari a “0” (ibidem, p. 17);

- “Le rocce da scavo saranno riutilizzate, previa frantumazione con certificazione di qualità, in cantiere per le operazioni di riempimento e livellamento del terreno dopo l’asportazione delle strutture di fondazione e delle vasche in c.a. interrate. Il materiale recuperato e stabilizzato sarà utilizzato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.” (ibidem, p. 18);

- “È stato rilevato quindi dallo stato dei luoghi e dall’analisi storica dell’attività, che non c’è stata alcuna forma di contaminazione geochimica del suolo e sottosuolo” (ibidem, p. 22);

- nell’ambito del Piano di caratterizzazione si dichiara che si effettueranno “n. 3 sondaggi geognostici fino alla profondità di 5,00 mt in allineamento perpendicolare alla linea di costa, Sud - Nord - Est, dei quali uno all’interno della superficie coperta dell’opificio per intercettare il sottosuolo della superficie pavimentata.” (...) “Per quanto riguarda la falda idrica, un piezometro a valle dell’opificio per l’esecuzione delle campionature idriche” (ibidem, pp. 22 - 23);

- si afferma che “nella fase di demolizione e bonifica saranno esplicitate tutte le misure atte a prevenire, ridurre o eliminare i rischi rivenienti da tutte le fasi critiche” (ibidem, p. 24);

- “l’approvvigionamento idrico avverrà con allaccio alla rete AQP unitamente a quello fognario. Quindi non è previsto alcun sversamento su suolo di reflui domestici o assimilabili. Essendo la zona ben servita dalle infrastrutture primarie, non è prevista l’installazione di alcun impianto di depurazione dei reflui o di potabilizzazione per le acque di falda o dalla cisterna di accumulo” (ibidem, p. 25);

- “all’interno dell’area di intervento sarà realizzata un’isola ecologica a servizio del lido e dei servizi di ristorazione annessi” (ibidem, p. 25);

2. nota acquisita al prot. n. 12642/2015 (Relazione tecnica di compatibilità ambientale. Gestione delle risorse idriche. Progetto di recupero e riconversione dei volumi del complesso industriale dismesso

“Imarfa” in unità abitative)

- con riferimento ai rilievi mossi da ARPA circa la classificazione dell'area di intervento come soggetta a contaminazione salina, secondo i dati del PTA, si dichiara, da un lato che “ogni unità abitativa sarà allacciata alla rete idrica e fognaria dell'AQP”, dall'altro si afferma tuttavia che “Le altre residenze (in località San Domenico) saranno servite da impianti Imhoff per evitare interventi di infrastrutture eccessivamente invasivi” (ibidem, p. 3);

- “Non ci sono solchi erosivi di ruscellamento o torrentizi che interessano il terreno di pertinenza delle varie unità abitative, dislocate in località S. Domenico e Borgo Egnazia” (ibidem, p. 3);

- “per l'irrigazione del verde ornamentale si farà uso dell'acqua piovana raccolta nella cisterna di accumulo”(ibidem, p. 4). In definitiva il risparmio idrico complessivo, dovuto al riutilizzo dell'acqua piovana, viene stimato in 400 l/d (ibidem, p. 5);

- “Nelle immediate vicinanze della zona non son presenti solchi torrentizi o lame che, in occasione di eventi meteorici di eccezionale intensità, possono determinare fenomeni di esondazione torrentizia o di allagamento con ristagni d'acqua, determinando danni agli immobili, o pericoli per le persone” (ibidem, p. 18)

ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA

L'attività tecnico-istruttoria è stata svolta sulla “Proposta di accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/00, finalizzato al miglioramento delle condizioni ambientali, paesaggistiche e di fruibilità pubblica della costa mediante la delocalizzazione delle volumetrie del complesso industriale marmifero Imarfa sulla strada provinciale Savelletri - Torre Canne” dal Servizio (già Ufficio) VAS, in qualità di Autorità competente per la Valutazione ambientale strategica, ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della l.r. 44/2012 ss.mm.ii., sulla base della documentazione agli atti presentata dall'Autorità precedente (in formato digitale) con le note precedentemente richiamate.

Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le indicazioni emerse a seguito dell'istruttoria espletata sul Piano e sul Rapporto ambientale, valutato con riferimento ai principali contenuti indicati nell'Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

1.1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi del Piano

Secondo quanto affermato nel RA (nella sua ultima versione aggiornata al 18/04/2014), “L'Accordo di Programma è finalizzato al miglioramento delle condizioni ambientali, paesaggistiche e di fruibilità pubblica della costa mediante la delocalizzazione delle volumetrie del complesso industriale marmifero Imarfa, questo è collocato sulla strada provinciale Savelletri - Torre Canne a ridosso della linea di costa, a circa 2 km da Savelletri.

Le aree di delocalizzazione sono ubicate a monte del complesso Imarfa, a circa 800 m di distanza in prossimità della struttura ricettiva Masseria San Domenico (contraddistinta negli elaborati come area di intervento A), parte in adiacenza del campo da golf e del complesso Borgo Egnatia, (contraddistinta negli elaborati come area di intervento B).

Nelle previsioni di PRG alle quali l'Accordo di Programma in oggetto va in variante, le aree sono tipizzate nella zona di intervento A (la più grande con i suoi 244.055 mq) come zona agricola normale E1, parco agricolo produttivo E2 e per una modesta porzione a zona agricola di salvaguardia E3; nella zona di intervento B (di 43.304 mq) come zona agricola normale E1 (28.484 mq) e in parte (14.820 mq) ricadenti nell'ambito del campo da golf (a margine dello stesso). (RA, pp. 10 - 13). (...)

“La finalità del presente progetto è quella di eliminare il sopra citato complesso produttivo, con la totale dismissione delle attività produttive, liberando un area di circa 9.000 mq attualmente occupata dalla marmeria, in modo da ridestinarla a balneazione come le aree limitrofe (ibidem, p. 18).”

“Nell'Accordo di Programma tra società immobiliare GIRASOLE 1986 e Amministrazione Comunale di Fasano, si propone:

a) l'abbattimento dei capannoni industriali e l'eliminazione delle varie attrezzature industriali compresi tutti i blocchi di marmo giacenti sul piazzale, il recupero e la messa a disposizione dell'area attualmente occupata dal complesso marmifero con la realizzazione di manufatti di facile rimozione (chiosco bar, servizi igienici, ecc.) e sistemazioni esterne (aree a verde, solarium, parcheggi, parco giochi per bambini, area sportiva, ecc.) al fine di creare una struttura pubblica di servizi per la balneazione;

b) il recupero della volumetria esistente destinata ad attività nelle aree precedentemente indicate con tipizzazione di "zona residenziale di nuovo impianto a bassa densità".

Il progetto di delocalizzazione delle volumetrie prevede quindi la realizzazione di villini unifamiliari o bifamiliari, su uno o due piani (altezza massima 6 m), realizzati con materiali consoni al contesto rurale circostante, senza creare alcun ostacolo alle visuali panoramiche e senza rimozione o spostamento di alberature secolari. È prevista inoltre la realizzazione di un fabbricato da adibire a club-house con annessa area sportiva.

Il nuovo intervento fonda le sue basi su principi di tutela e valorizzazione dell'ambiente, con l'obiettivo di realizzare un'architettura strettamente connessa al paesaggio.

Si prevede, quindi, di costruire con l'impiego esclusivo di tufo, compreso le recinzioni e di patii annessi ai fabbricati, gli infissi esterni saranno tutti in legno pitturato con i colori tipici dei fabbricati rurali della zona circostante e le pavimentazioni esterne saranno realizzate con basole calcaree. (ibidem, pp. 18 - 19)"

Per quanto riguarda le aree A e B si dichiara che la tipizzazione urbanistica individuata sarà quindi "C4-zona residenziale di espansione a bassa densità" come previste dal PRG vigente del comune di Fasano (art. 55 delle NTA). Secondo le NTA dello stesso PRG "In tutte le zone "C4" è ammessa la destinazione turistico alberghiera in alternativa a quella residenziale privata".

Nella proposta in oggetto sono previsti fabbricati residenziali, club-house, con i seguenti indici e parametri:

- Iff = 0,075 mc/mq
- Altezza massima = m 6
- Rapporto di copertura = 0,025 mq/mq
- Numero piani = PT + 1P

Gli indici e i parametri urbanistici di progetto sono quindi:

- Area di intervento: mq. 287.359
- Cubatura da realizzare: mc 18.702
- Indice di fabbricabilità territoriale: $18.702/287.359 = 0,065$ mc/mq
- Rapporto di copertura: $6.734/287.359 = 0,023$ mq/mq
- Altezza massima degli edifici: m 6
- Parcheggi privati: 1/10 della cubatura di progetto, all'interno dei lotti
- Verde privato: min 50 % della superficie del lotto

In particolare il progetto prevede la realizzazione di una volumetria complessiva di circa 18.000 mc, ripartita in 14 edifici la cui tipologia insediativa è "costituita da singole unità immobiliari nell'ambito di lotti di terreno estesi ciascuno non meno di un ettaro nella zona A", prossimi alla Mass.a San Domenico, e 13 "del tipo a schiera ubicate nel campo da golf ai margini del centro abitato di Savelletri" nella zona "B" (rif. tav. 2A e 2B). "Pertanto ne consegue per una cubatura realizzabile di mc. 18702 che gli abitanti insediabili sono 187 e che il fabbisogno di aree a standards è di $187 \times 27 =$ mq. 5049. Tale superficie viene destinata a parcheggio e verde pubblico che la proponente intende realizzare nell'ambito dell'area del complesso industriale Imarfa, secondo le indicazioni e prescrizioni che il Comune vorrà impartire in sede di conferenza di servizi. (ibidem, p. 20)"

Per quanto riguarda l'area occupata dal complesso marmifero, risulta che lo stesso è tipizzato dal

PRGvigente come “complessi industriali ed artigianali in contrasto ambientale ubicati in prossimità del litorale e nella zona collinare” che secondo l’art. 84 del NTA del PRG vigente “comprendono un limitato numero di complessi adibiti ad attività industriali ed artigianali esistenti in prossimità del litorale e nella zona collinare, ricadenti in aree di notevole pregio ambientale, tipizzate come zone agricole nel P.R.G. del 1960, Il problema della loro rimozione è collegato con le esigenze di carattere turistico dei siti in cui sono collocati e con la prospettiva di un rapido miglioramento delle condizioni ambientali, paesaggistiche e di fruibilità delle zone in questione. Al fine di incentivare la demolizione dei suddetti manufatti, si consente la sostituzione del complesso a destinazione industriale o artigianale con un più opportuno complesso a destinazione “servizi turistici”. La sostituzione dovrà avvenire previa redazione ed approvazione di un progetto di recupero edilizio ed urbanistico, esteso all’intero lotto di pertinenza del complesso edilizio. (...) Il volume massimo edificabile non potrà essere in nessun caso maggiore del volume del complesso preesistente posto in demolizione (...) La sola destinazione d’uso ammessa è quella collegata con l’uso turistico del territorio. In particolare è ammessa la realizzazione di servizi ed attrezzature complementari alla fruizione turistica della zona (ristoranti, dancing, sale ricreative, ed analoghe strutture)”.

Il progetto prevede una sistemazione dell’area così come illustrata nella Tav. 6 in cui è previsto uno struttura turistico-balneare ed annessi parcheggi, una parte anche esterni all’area del complesso marmifero a monte della strada litoranea.

Relativamente alle opere di urbanizzazione si dichiara che “le aree di intervento sono già dotate delle infrastrutture necessarie al nuovo insediamento residenziale. Infatti esse sono servite da rete idrica (salvo l’obbligo di realizzare in fase esecutiva i necessari “estendimenti” per gli allacci alle unità abitative, così come prescritto dall’Acquedotto Pugliese) e rete fognante pubblica, da energia elettrica, rete telefonica, gas metano e viabilità pubblica. Pertanto le opere di urbanizzazione consisteranno negli allacciamenti alle reti esistenti tramite condotte interrato. Lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà per spandimento su terreno vegetale. Per facilitare il deflusso è previsto che all’interno di ciascun lotto almeno il 50% della superficie sia a verde e che venga impiegata una pavimentazione di tipo permeabile” specificando inoltre che la Società proponente “si impegna ad attrezzare la stessa area per la fruizione balneare pubblica con la realizzazione di servizi (chiosco-bar in legno di facile rimozione, spogliatoi, servizi igienici, campo di beach-volley su sabbia, pista bocce, area giochi per bambini, area relax con manto erboso, ecc.) e a cedere il terreno immediatamente a monte della strada Savelletri-Torre Canne in misura superiore di quella riveniente dagli standard urbanistici (mq.6.000> mq 5.049), nella parte a monte, onde poter creare parcheggi più ampi per gli utenti della balneazione pubblica (ibidem, p. 20)”.

Relativamente al carico dei nuovi abitanti equivalenti la Società proponente, in risposta alle osservazioni di ARPA (nota PEC del 12/11/2014), precisa che “per ciascuna unità immobiliare sarà installata una fossa Imhoff con subirrigazione nel rispetto delle norme vigenti. Tale soluzione viene preferita all’allaccio alla fogna dinamica presente nella zona lungo la strada comunale Pezza di Chiave a monte dell’insediamento più consistente (zona A e unità immobiliare a monte del complesso turistico Borgo Egnazia) per evitare quanto più è possibile opere infrastrutturali che possono arrecare danni seppur minimi. L’allaccio alla fogna dinamica dell’EAAP verrà effettuato solo per le unità immobiliari ricadenti nel campo da golf in quanto ubicate a ridosso del centro urbano di Savelletri con fogna dinamica EAAP a pochi metri di distanza, realizzata pochi anni orsono in previsione dello sviluppo residenziale della frazione”.

Sulla base della documentazione in atti e di quanto prima richiamato, in merito all’edificazione proposta, alla consistenza dei parcheggi previsti e alla possibile destinazione “turistico alberghiera” delle nuove volumetrie prevista dalla norma del PRG (si veda a tal proposito anche l’obiettivo strategico c) “rafforzare una residenzialità dal carattere stagionale”, a pag. 21 del RA), si ritiene che la presente

proposta di Accordo di Programma costituisca il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

In particolare, in merito alle tipologie di interventi previsti, SI OSSERVA che potrebbe essere necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA:

- per i parcheggi annessi all'area del complesso industriale dismesso, qualora ricadenti nella tipologia di cui al punto 7.b dell'allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. alla luce delle recenti indicazioni fornite in sede nazionale dal DM MATTM del 30/3/2015, in merito alla localizzazione degli interventi in zone sensibili quali le aree costiere;
- per l'edificazione di cui alla zona "A" e gli interventi di cui alle zone "B" adiacenti alle strutture recettive "Borgo Egnazia", qualora ricadenti nella tipologia di cui ai punti 8.a e 8.t dell'allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Si evidenzia a tal riguardo che, come anzidetto, agli atti dello scrivente Servizio non risulta la nota acquisita al protocollo della Provincia di Brindisi n. 54774 del 18/09/2014 con cui la Società proponente forniva chiarimenti alla stessa Provincia, né altre informazioni in ordine alle "autorizzazioni, approvazioni e pareri comunque denominati", che la stipula dell'accordo di programma di cui alla presente proposta dovrebbe sostituire ai sensi del co. 591 dell'art. 1 della l. 266/2005, con particolare riferimento a quelle previste dalla l.r. 12/1993 e ss.mm.ii. e dalla l.r. 11/99 per le attività turistiche.

SI RAMMENTA in ogni caso che:

- la procedura di VAS non esonera dall'espletamento delle procedure di VIA o assoggettabilità a VIA, qualora necessarie,
- la verifica di sussistenza delle condizioni che possano far ricomprendere gli interventi previsti dall'Accordo di Programma nelle tipologie degli allegati alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. spetta al proponente e all'Autorità cui compete l'adozione del provvedimento di VIA, tenuto conto anche degli indirizzi di cui al citato DM MATTM del 30/3/2015.

Infine Si RICHIAMANO le disposizioni di cui all'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. inerenti all'applicazione delle procedure di VIA quale presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione dei progetti.

L'obiettivo generale strategico dell'Accordo di Programma si struttura in riferimento alle seguenti aree tematiche, (ibidem, pp. 21 - 22):

"a. Fisico - Ambientale

Il riferimento a tale area tematica mira a promuovere processi di valorizzazione del sistema paesaggistico ambientale e i caratteri del patrimonio architettonico esistente.

b. Socio - Culturale

L'attenzione a tale area tematica punta al rafforzamento del senso di identità ed appartenenza degli abitanti, al coinvolgimento attivo dei cittadini, a partire dai più giovani, nel processo di sviluppo della realtà locale.

c. Economico

L'interesse a tale area tematica è volta al rafforzamento e alla crescita del settore turistico balneare oltre a rafforzare una residenzialità dal carattere stagionale, valorizzando il patrimonio ambientale, architettonico e paesaggistico.

d. Gestione, informazione e comunicazione

Al fine di implementare processi di pianificazione strategica partecipata e condivisa, l'intero impianto configurato assume a supporto un modello innovativo di buona "governance" locale.

Le "Aree Tematiche" individuate sono state declinate in "Obiettivi Specifici" (OSp) finalizzati:

a. Fisico - Ambientale:

- riqualificare l'area costiera, migliorare le condizioni ambientali e l'organizzazione fisico-funzionale dell'ambito di intervento, valorizzandone le peculiarità ambientali e l'immagine;
- realizzare un modello di sviluppo territoriale teso alla sostenibilità ambientale.

b. Socio - Culturale: valorizzare la risorsa sociale per migliorare il livello di integrazione e coesione sociale, per rafforzare il senso di identità ed appartenenza degli abitanti alla comunità locale.

c. Economico:

- migliorare le forme di fruizione delle aree balneabili

d. Gestione, informazione e comunicazione:

- migliorare la gestione delle pratiche di pianificazione ambientale e territoriale;
- migliorare l'informazione e facilitare i processi di comunicazione tra enti e soggetti interessati.

Detti obiettivi specifici si traducono in azioni di progetto sintetizzabili in azioni di demolizione e dismissione dei locali produttivi presenti sulla costa e di nuova costruzione secondo parametri e indicazioni di cui nelle parti precedenti."

1.2. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

Nell'ambito della VAS è stata condotta l'analisi di coerenza esterna dell'Accordo di Programma con i seguenti Piani o Programmi:

- PUTT (Piano Urbanistico Territoriale Tematico)
- PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)
- Piano d'Ambito dell'ATO
- Piano di Tutela delle Acque
- Piano Regionale della Qualità dell'Aria

Tale analisi è stata effettuata mediante "matrici di coerenza" nella quale, sono stati inseriti gli obiettivi specifici dell'Accordo di programma nelle colonne e, nelle righe, quelli dei piani e programmi pertinenti di ambito sovraordinato. L'esito dell'incrocio tra due determinati obiettivi ha evidenziato un giudizio sintetico, rappresentato da un codice simbolico, non è mai risultato "incoerente", essendo stato definito al contrario, a seconda dei casi, "coerente e concorrente" o "coerente", o, al più "indifferente"

Si OSSERVA che l'analisi non ha considerato la coerenza con il PPTR, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, né con il Piano regionale delle Coste, come peraltro suggerito nella nota prot. AOO_089/10/10/2013 n. 9518, dell'allora scrivente Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S.

1.3. Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano

Si riportano di seguito i tratti principali dell'analisi del contesto ambientale di cui al capitolo 5 del RA e da quanto dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica e atti in uso presso questo Ufficio. Sono evidenziate per ogni componente o tematica le caratteristiche e le problematiche maggiormente rilevanti dal punto di vista ambientale:

Aria

L'area di intervento ricade, secondo il Piano Regionale di Qualità dell'Aria, nella zona C, ossia tra i Comuni in cui sono stati registrati superamenti dei valori limite a causa delle emissioni inquinanti da traffico veicolare e sul cui territorio, al contempo, ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPCC (Integrated Pollution Prevention and Control), strategia comune dell'Unione Europea (sulla base della Direttiva 96/61/CE) per ridurre l'inquinamento dei complessi industriali ad elevato impatto ambientale, che prescrive per alcune tipologie di impianti produttivi il rilascio dell'AIA, ovvero dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, (ibidem, 40).

Suolo, geomorfologia ed aspetti idraulici

Dal punto di vista morfologico il territorio di Fasano può essere schematicamente suddiviso in tre zone: un'estesa area con caratteristiche di altopiano con quote comprese tra 350 e 450 m s.l.m., una zona costiera, di estensione più limitata, che parte da 130 m s.l.m. e degrada, dolcemente, verso il mare con salti di pendenza in corrispondenza di modeste scarpate che delimitano i terrazzi di abrasione marina impostati sui depositi calcarenitici ed una terza zona, compresa tra le prime due, corrispondente alla ripida scarpata di faglia, disposta subparallelamente alla costa ed estesa da Conversano ad Ostuni.

La prima zona, l'altopiano compreso nell'area della Murgia, costituisce un grande bacino endoerico in cui sono presenti pochi impluvi naturali, privi di un collettore principale, che terminano in doline, depressioni del terreno sul cui fondo, spesso, vi sono inghiottitoi, in cui si riversano le acque piovane che alimentano la falda idrica profonda.

La piana costiera è attraversata da due serie di incisioni, che costituiscono l'antico reticolo idrografico, disposte a breve distanza dalla costa ed ubicate su due superfici poste a quote, rispettivamente, di 40 metri e di 80 metri sul livello del mare. Negli ultimi decenni il reticolo idrografico è stato sottoposto a continue modificazioni, quasi sempre non autorizzate, che hanno stravolto l'assetto e compromesso le sue funzioni di collettamento e deflusso a mare delle acque dilavanti, (ibidem, 44).

Le aree oggetto di intervento si collocano a ridosso e sulla costa (area di dismissione dell'insediamento industriale), in questa fascia a valle della scarpata murgiana gli elementi morfologici predominanti sono rappresentati da cinque ordini di terrazzi marini (pianori) degradanti verso mare e da numerosi solchi erosivi (lame). La fitta rete di incisioni torrentizie che solcano la piana costiera hanno origine nella zona collinare, attraversano la pianura con andamento sinuoso, prevalentemente in direzione perpendicolare alla costa, e terminano o sul bordo delle scarpate d'abrasione dei terrazzi o sfociando a mare. Lungo la fascia costiera, dove affiorano prevalentemente rocce calcarenitiche, le aree potenzialmente instabili sono quelle corrispondenti a pareti di lame che sono più esposte all'erosione delle acque correnti. Il tratto di costa si estende per circa 13 Km e si presenta morfologicamente con tratti rocciosi non troppo alti alternati a tratti sabbiosi larghi al massimo 20 m. Nell'area di intervento (zona di dismissione dell'attività industriale IMARFA) la costa si presenta bassa con rocce nude affioramenti e falesie.

La costa è classificata dal Piano regionale delle coste come "C3S2" (sensibilità media e criticità bassa).

Habitat e reti ecologiche

Il territorio del comune di Fasano è prevalentemente caratterizzato da una matrice di agroecosistemi nella quale emergono alcuni frammenti di naturalità di elevato valore, rappresentati dalle lame, da piccoli appezzamenti boschivi relitti (patches), dal sistema dei boschi della fascia collinare e della scarpata murgiana e da piccoli lembi di costa ancora con caratteristiche più o meno naturali risparmiate dallo sviluppo edilizio. Le maggiori criticità riscontrabili sono costituite dagli incendi ripetuti a carico delle residue superfici boscate e delle zone di macchia mediterranea, dall'eliminazione dei fenomeni di carsismo superficiale con "macinatura" delle pietre, dall'attività di caccia alla frammentazione delle aree naturali presenti, dall'eliminazione della rete di muri e dei terrazzamenti in pietra a secco all'impermeabilizzazione dei suoli, dall'edificazione, spesso abusiva, di seconde case all'alterazione tipologica dei manufatti edilizi tradizionali ("masserie") per adeguamento funzionale alla destinazione

produttiva, (ibidem, 48).

SI OSSERVA che la “TAV_8A_RILIEVO COPERTURA VEGETAZIONALE” rivela la presenza di numerosi ulivi aventi caratteristiche di monumentalità secondo quanto definito dalla L.r. 14/2007 che rientrano in quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 della L.r. 14/2007.

L’accessibilità territoriale, la viabilità e le infrastrutture di servizio

Il centro urbano di Fasano si situa ad ovest della parte terminale dell’importante direttrice ferroviaria, la dorsale adriatica, e da Fasano transitano la gran parte dei convogli che giungono a Brindisi e Lecce dai più importanti centri del Nord Italia. La frequenza dei convogli testimoniano una buona capacità di collegamento con i principali centri nazionali e locali. Tra le strade di collegamento nazionale l’unica grande viabilità è costituita dalla SS16 “Adriatica”. Non è presente un collegamento diretto autostradale. Il più vicino è a circa quaranta km (Svincolo Bari sud). Tale asse stradale è l’unico ad avere una capacità veicolare di progetto pari a 1.600 veicoli equivalenti/ora per senso di marcia (per un totale di 3.200). La strada statale 172 rappresenta la principale radiale verso l’interno, Taranto e la costa ionica. Questo è un importante asse dal punto di vista infrastrutturale, ma conserva alcuni tratti di viabilità con un basso livello di servizio, soprattutto nel salto dalla piana al gradone murgiano, dove i percorsi sono tortuosi e le sezioni e la visibilità ridotte. La viabilità extraurbana è costituita da un reticolo viario molto fitto, tanto che nessun luogo risulta inaccessibile nell’intero territorio comunale, (ibidem, 49).

Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Fasano attualmente raccoglie i reflui nel proprio impianto di depurazione “Fasano Forcatella” che, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle Misure”), risulta dimensionato per 25.845 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 61.130 Abitanti Equivalenti, e avente scarico in mare. Attualmente è in corso il potenziamento previsto dal PTA al fine di portare la potenzialità dell’impianto a 61.130 Abitanti Equivalenti.

Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Fasano, produce circa 574 kg di RSU procapite l’anno (dati 2014) a fronte di una percentuale di RD per l’anno 2014 pari al 69%.

Risorse culturali e paesaggio

Il paesaggio è fortemente caratterizzato dalla presenza di colture arboree ad ulivo. La presenza di oliveti secolari a sesto d’impianto non uniforme rappresenta la caratteristica peculiare del territorio almeno per quanto riguarda la fascia più vicina alla costa. Le grandi “piantate” olivetate, hanno caratterizzato sempre più questo territorio, compenetrandosi con gli elementi naturali relitti dando origine ad un paesaggio particolare dove la connotazione rurale del territorio ha assunto un carattere di naturalità trasformando una coltura agricola in vero e proprio “paesaggio agrario”. Nel RA si evidenzia in particolare che “Negli ultimi anni si osservano pericolosi fenomeni di omologazione territoriale, che riducono la riconoscibilità della complessità del sistema e comportano il degrado delle componenti strutturali del sistema stesso (conseguenza dell’espianto e della commercializzazione degli olivi, della diffusione di nuovi insediamenti residenziali, turistici e produttivi, delle differenti forme di aggressione del sistema idrogeologico delle lame della compromissione delle risorse idriche sotterranee, o ancora della mancata valorizzazione del sistema delle emergenze storico culturali diffuse). Le aree destinate ai nuovi insediamenti si presentano ad oggi per un 30% destinate ad uliveto e per un 70% a colture temporanee e seminativi. L’area sulla costa invece è totalmente occupata dallo stabilimento industriale”, (ibidem, 47). L’area in esame è caratterizzata dalla presenza dei seguenti elementi del PPTR:

6.1.2 - Componenti idrologiche

- BP - Territori costieri (300 m)

- UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m): “Lama presso Mass.a la Cerasina”

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- Vincolo Paesaggistico

- UCP - Paesaggi rurali: “Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione degli Ulivi Monumentali”

6.3.2 - Componenti dei valori percettivi

- UCP - Coni visuali: “Fasano Egnazia”

Beni archeologici, storico architettonici e insediativi

Masserie, torri, ville, trappeti, insediamenti rupestri, chiese e manufatti in pietra a secco, vincolati e non ai sensi del D.Lgs. 42/2004, strutturano il territorio rurale e contribuiscono fortemente a determinarne il valore e le caratteristiche di unicità, (ibidem, 48).

Turismo

In merito al settore turistico si precisa che “Negli ultimi due decenni sono stati approvati e in buona parte realizzati sul territorio comunale svariati interventi di potenziamento del settore turistico in variante alle previsioni di PRG. Alcuni sono rappresentati da semplici ampliamenti di strutture esistenti, altri relativi a nuove realizzazioni.”(ibidem, 49). L’elenco aggiornato al 27/3/2014 riporta un incremento totale di circa 1200 posti letto.

Evoluzione probabile dello stato dell’ambiente senza l’attuazione dall’Accordo di programma

Tale aspetto è stato considerato marginalmente nell’analisi delle alternative, a cui si rimanda, considerando sinteticamente un’alternativa “zero”, relativa alla non realizzazione dell’opera. Si riferisce in particolare che attuandosi tale ipotesi si perdurerà una situazione di “abbandono e degrado”. SI OSSERVA che quanto riportato non è sufficiente rispetto a quanto richiesto al punto b) dell’Allegato IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

1.4. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

In relazione a tale aspetto nel capitolo 4 sono elencati i documenti e/o programmi da cui sono desunti detti obiettivi. In particolare sono individuati “dieci criteri chiave di sostenibilità utili per la definizione degli obiettivi di sostenibilità” ed elencate “diverse aree obiettivo di rilievo sia globale che locale adottate in numerose esperienze di Agenda 21 Locale”. Per ogni obiettivo individuato sono stati oggetto di incrocio con gli “Obiettivi Specifici” (OSp) attraverso la “matrice di valutazione della sostenibilità”. L’incrocio tra due determinate componenti evidenzia un giudizio sintetico, a cui è assegnato un codice a “facet”. Si rilevano per lo più giudizi “coerenti” o “coerente e congruente”, soli in alcuni casi “Indifferente”. In conclusione quindi si afferma che l’obiettivo generale strategico dell’Accordo di Programma, così come precedentemente riportato, articolandosi in quattro principali aree tematiche che “almeno da un punto di vista teorico risultano in accordo con gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati” (ibidem, p. 36), così come “Data la scala e la specificità di progetto alcuni incroci tra obiettivi di sostenibilità e obiettivi specifici di progetto risultano scarsamente significativi” (ibidem, p. 37) e che “un intervento di dismissione di un area industriale collocata in prossimità della costa con recupero della volumetria mediante realizzazione di piccoli insediamenti residenziali da un punto di vista della sostenibilità ambientale non si trova in contraddizione con gli obiettivi di tutela di letteratura” (ibidem, p. 39).

SI OSSERVA tuttavia che l’analisi descritta non esplicita sufficientemente i giudizi prima esposti. In particolare non è chiaro come la proposta possa direttamente o meno contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati.

1.5. Analisi degli effetti ambientali e misure di mitigazione

La valutazione dei potenziali effetti delle azioni di progetto sulle componenti ambientali considerate è stata rappresentata in una tabella utilizzando la medesima simbologia impiegata nell’analisi di coerenza con Piani e Programmi. Anche in questo caso, l’analisi restituisce un quadro non negativo conseguente all’attuazione delle azioni di progetto, che risultano generalmente positive o indifferenti mentre vengono ritenute negative limitatamente alle “potenziali fonti di inquinamento elettromagnetico”.

In particolare le uniche criticità rilevate sono ricondotte al consumo di suolo (a), alla ricerca dell’equilibrio

tra tutela e sviluppo turistico (b) e al controllo delle emissioni inquinanti di varia natura (c).

a) Relativamente al primo aspetto nel RA (p. 52) si afferma quanto segue: “Esistono due forme di interpretazione della lotta al consumo di suolo: una quantitativa e l'altra qualitativa. Per quanto riguarda la dimensione quantitativa del consumo del suolo, c'è da chiedersi se gli indici e le densità previste dall'Accordo di Programma sono eccessivamente bassi, e quindi consentono consumi di suolo eccessivi, o sono estremamente densi. In prima istanza essi apparirebbero abbastanza equilibrati. Passando alla dimensione qualitativa la dimensione controversa di questo dibattito può essere forse superata solo attraverso forme di progettazione sostenibile. Purtroppo circa la tipizzazione urbanistica in variante si fa riferimento alle norme del vecchio PRG, nella progettazione però si è optato per una soluzione di perfetta integrazione col costruito circostante, orientata al massimo contenimento delle superfici impermeabili. Importante segnalare infine, che anche a detta del Ministero per la Tutela dei Beni Culturali, che “per quanto attinente alla realizzazione delle nuove costruzioni nelle aree retrostanti, al di là della Strada Statale ritiene di non avere nulla da eccepire sotto il profilo paesaggistico, tenuto conto della dislocazione delle stesse che lascia ampio spazio all'assetto agricolo circostante.”

b) Riguardo al secondo aspetto nel RA (p. 52) si sostiene che “Le azioni di progetto attraverso la “liberazione” del tratto di costa occupato dal detrattore ambientale rappresentato dall'insediamento industriale sono di supporto diretto e indiretto al settore turistico migliorando attrattività e fruibilità dell'area. Inoltre le scelte di progetto, per la realizzazione dei manufatti residenziali, sono state fatte con un occhio di riguardo verso la tutela del patrimonio ambientale. In questo senso è stato effettuato un puntuale rilievo delle alberature e si è avuta cura di salvaguardarle nelle scelte localizzative dei manufatti. Dal punto di vista architettonico il progetto mira alla perfetta integrazione con il contesto, in questo senso sono state recepite anche le indicazioni giunte dal Ministero per la Tutela dei beni Culturali circa la semplificazione formale dei manufatti.”,

c) in relazione al controllo delle emissioni inquinanti si afferma che “Circa problematiche relative a emissioni e sversamenti con l'attuazione dell'accordo di Programma si darà una risposta forte e certa a favore della tutela di aria ed acqua.” (ibidem, p. 56)

La valutazione degli impatti è stata riportata in forma di matrice confrontando le due tipologie di intervento, definite come “Interventi di dismissione dell'insediamento industriale e ripristino ambientale” e “Nuova edificazione nel rispetto delle peculiarità ambientali e insediative” rispetto alle criticità sopra rappresentate. Il risultato della somma algebrica dei punteggi attribuiti fornisce una valutazione complessivamente positiva dei due interventi rispetto alle suddette criticità.

In merito al consumo di suolo si richiama quanto riportato nelle integrazioni della Società proponente (nella nota acquisita al prot. n. 12642/2015) che prevede una perdita di suolo, dovuta tanto alla superficie coperta degli edifici che da quella della viabilità da realizzare, pari a m² 20.662.

SI OSSERVA che

- nella predetta matrice è stata effettuata una valutazione complessiva degli impatti prendendo in considerazione gli effetti determinati da ciascuna delle tipologie progettuali. L'esito di tale valutazione porta ad un risultato sintetico che non mette in luce il “peso” differente che i due interventi hanno, in particolare, in termini dimensionali, determinando, quindi, una diluizione degli impatti generati dalla realizzazione, su una vasta superficie, dell'insediamento edilizio ancorché a “bassa densità”;

- l'analisi sopra rappresentata prescinde dall'ambito agricolo e costiero in cui avviene la realizzazione delle volumetrie dalle strutture turistico ricettive in questione, in particolare:

- riguardo al paesaggio agrario e alla tutela degli alberi monumentali non sono citati effetti negativi dovuti alla realizzazione di unità abitative e delle loro pertinenze nelle immediate vicinanze degli esemplari di ulivo monumentale; ciò, di fatto:

- porterebbe ad una sensibile alterazione dello stato dei luoghi modificando quelle che sono le attuali caratteristiche pedomorfologiche all'interno delle quali le piante ad oggi vegetano;
- potrebbe compromettere la vitalità delle stesse piante, interferendo con gli apparati radicali;

- potrebbe interferire negativamente con la “funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica” degli stessi alberi di ulivo monumentali, anche isolati, così come valorizzate dalla l.r. 14/07 e s.m.i,
- potrebbe alterare il contesto agrario in cui tali elementi, ai sensi della l.r. 14/07, sono “peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale”.

- riguardo alla tutela della costa, la rimozione del detrattore rappresentato dall’insediamento industriale non è accompagnata da interventi di ripristino ambientale ma, al contrario, dalla realizzazione di interventi i cui impatti non sono stati sufficientemente approfonditi anche in termini di possibile incremento del carico antropico dovuto al turismo estivo. A questi si uniscono agli effetti riconducibili ai parcheggi a servizio degli stessi che impegneranno un’area agricola all’esterno del perimetro del complesso industriale;

- relativamente al consumo di suolo:

- l’analisi non è sufficientemente approfondita, esprimendo, a tale riguardo, valutazioni che rinviano la soluzione del problema a “forme di progettazione sostenibile” non sufficientemente esplicitate;

- la stima della superficie, come sopra riportata, è fatta in termini meramente geometrici, senza considerare gli eventuali effetti generati nel loro intorno;

- alla superficie di suolo così come calcolata non corrisponde alcuna specifica misura compensativa che possa contrastare gli effetti di tale perdita.

Considerato che la proposta di Accordo di programma intende di fatto integrare le attuali dotazioni di strutture turistiche locali al fine di soddisfare una presunta domanda turistica, SI OSSERVA tuttavia che la valutazione degli impatti cumulativi non viene effettuata nel RA, ma è rinviata, nelle integrazioni fornite dalla Società proponente (prot. n. 12642/2015), alla fase di monitoraggio dell’eventuale eccessiva pressione antropica generata dai nuovi insediamenti che si aggiungono ad altri interventi di simile matrice nell’ultimo ventennio” e al ricorso di non ben specificate “buone pratiche progettuali, non solo alla scala degli interventi oggetto dell’Accordo di Programma”.

A tal proposito, SI OSSERVA che quanto sopra riportato non è coerente con le informazioni da fornire nel rapporto ambientale secondo il punto f) dell’Allegato IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Circa le misure di mitigazione nel RA si riferisce “a livello progettuale sono state colte le indicazioni di tutela delle alberature monumentale e semplificazione formale dei manufatti pervenute nelle osservazioni al documento preliminare.

Sarà posta inoltre particolare attenzione alla dismissione dello stabilimento industriale IMARFA circa la problematica amianto. Per questo, nonostante i rilievi effettuati siano rassicuranti, sarà posta massima attenzione nella redazione di un piano di dismissione ad hoc” (ibidem, p. 61).

SI OSSERVA che quanto riportato non ha tenuto conto di quanto prima evidenziato in merito alla valutazione degli impatti né di quanto sollevato dai SCMA.

1.6. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

Nel RA (ibidem, p. 60) sono messe a confronto tre alternative. La prima, c.d. “alternativa zero”, valuta la possibilità che non venga effettuato “nessun intervento di dismissione dell’insediamento industriale” e “nessun intervento di nuova edificazione”. Gli impatti determinati da tale alternativa sono valutati, secondo i valori contenuti nella tabella a p. 60 del RA, estremamente negativi.

Oltre allo scenario sopra descritto (“alternativa zero”), vengono prese in considerazione quelle che “rappresentano l’evoluzione della proposta progettuale simili nelle finalità con alcune differenze nella volumetria residenziale da realizzare e nella superficie da cedere al comune. La vecchia proposta progettuale, depositata agli atti prevedeva cubature di progetto superiori, non era adeguata alle indicazioni di carattere formale pervenute, prevedeva una area da cedere al comune di dimensioni

inferiori, ecc.” A tale proposito si rileva che, nella documentazione agli atti, non si riconoscono elementi riconducibili a tale precedente proposta progettuale.

Riproponendo la “matrice di verifica degli impatti”, l’analisi delle alternative si conclude affermando che “Appare logico il risultato della matrice di valutazione degli impatti che vede più impattiva per quanto riguarda il consumo di suolo e per la tutela del paesaggio la vecchia soluzione. L’ultima versione progettuale si lascia quindi preferire sia all’alternativa zero che alla prima proposta.”

SI OSSERVA che in generale l’analisi descritta non esplicita sufficientemente le motivazioni che hanno condotto a tali conclusioni. Se è vero che la dismissione dell’impianto industriale determina sicuramente impatti positivi, nulla si dice a riguardo dei potenziali impatti determinati dalla realizzazione delle volumetrie in un ambito agricolo così peculiare come quello in questione nonché sull’impatto generato dalla realizzazione delle strutture turistico ricettive previste lungo la costa.

In aggiunta, l’analisi così descritta:

- non tiene conto di ulteriori ipotesi di localizzazione delle volumetrie, vagliando ad esempio l’uso di altre aree compromesse o vicine all’edificato esistente di Savelletri o prossime al centro urbano,
- non confronta e valuta la sostenibilità delle possibili destinazioni urbanistiche, incluse quelle proposte (sia per le volumetrie da delocalizzare che per le aree del complesso industriale dismesso), considerando gli impatti indotti (consumo di suolo, incremento carico insediativo, pressione sulla costa, ecc.)
- non illustra se l’Accordo di programma permetterebbe il soddisfacimento dei reali fabbisogni turistici e/o residenziali, mancando altresì di esplicitare le ragioni che hanno condotto ad escludere l’“alternativa zero”;
- in merito al recupero dell’area interessata dal complesso industriale, non illustra le alternative progettuali che sono state prese in considerazione né le valutazioni che hanno portato alle, seppur sommarie, indicazioni relative agli interventi possibili. Ciò, anche al fine di esaminare la possibilità di poter rinaturalizzare l’area, o una parte di questa, in aderenza alle caratteristiche ambientali del contesto e alla tutela e alla valorizzazione della costa;
- non dà conto, prescindendo dagli aspetti urbanistici che esulano da tale valutazione, della scelta di localizzare i parcheggi a servizio del previsto stabilimento balneare all’esterno dell’area del complesso industriale nei terreni agricoli adiacenti, determinando ulteriore consumo di suolo.

Infine si fa presente che le integrazioni trasmesse dalla Società (prot. n. 12642/2015), in ordine all’analisi delle alternative, considerano anche l’ipotesi di attuazione alle previsioni di PRG nell’area occupata dal complesso industriale IMARFA e nelle aree agricole di proprietà, rimandano a valutazioni tecnico-urbanistiche effettuate dal Comune di Fasano nelle quali si mette a confronto il carico insediativo rinveniente dalle trasformazioni conformi alle previsioni del vigente PRG con il carico insediativo determinato dalle scelte effettuate con l’accordo di programma. I carichi insediativi, così come riportati nella documentazione trasmessa, sono i seguenti:

- il carico insediativo nelle previsioni del vigente PRG per le aree agricole interessate dall’accordo di programma è pari a 39 utenti insediabili cui si sommano 1.812 utenti insediabili nell’area attualmente occupata dal complesso industriale IMARFA per la quale l’art. 84 delle NTA del vigente PRG consente la sostituzione dei complessi a destinazione industriale o artigianali con un più opportuno complesso a destinazione servizi turistici (ristoranti, dancing, sale ricettive ed analoghe strutture);
- il carico insediativo previsto dall’intervento costruttivo proposto con l’Accordo di Programma è pari a 187 utenti.

Prescindendo dal fatto che tali integrazioni non sono state riscontrate dall’Autorità procedente, SI OSSERVA in ogni caso che tale analisi non permette un efficace confronto fra le ipotesi in quanto non considera:

- i sopravvenuti vincoli imposti dalla attuale pianificazione nell’area costiera;

- nella seconda ipotesi, il carico dovuto agli utenti della struttura prevista nell'area costiera dismessa.

1.7. Monitoraggio e indicatori

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell'Allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel RA.

Si afferma che "In base a quanto richiesto dalla LR n.44 del 2012 all'articolo 15, le misure che saranno adottate in merito, costituenti parte integrante del rapporto ambientale, comprenderanno:

- a) modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, coerentemente con quelli utilizzati nella descrizione dello stato dell'ambiente e nella valutazione delle alternative;
- b) periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti;
- c) misure correttive da adottare;
- d) indicazioni circa responsabilità, tempi di attuazione, ruoli e risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio saranno tenute in conto nel caso di eventuali modifiche all'Accordo di Programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi piani o programmi che interessano il medesimo territorio" (ibidem, 62).

A tal proposito si fa presente che nel RA è indicato esclusivamente un set di indicatori suddivisi per aree tematiche (aria, acque, suolo, sistema idro-geomorfologico, sistema dei beni culturali, mobilità, energia, ciclo dei rifiuti, elettromagnetismo e rumore) e la fonte di reperimento degli stessi.

SI OSSERVA che il piano di monitoraggio, così proposto, rimanda la definizione delle modalità e della periodicità di informazione dei risultati, delle eventuali e necessarie azioni da intraprendere (cd. misure correttive), delle responsabilità, dei tempi di attuazione, dei ruoli e delle risorse necessarie per l'espletamento dello stesso.

Inoltre SI OSSERVA che gli indicatori proposti sono prevalentemente indicatori di contesto non relazionanti agli obiettivi dell'Accordo di programma, né tantomeno a quelli di sostenibilità.

Sintesi non Tecnica

Il RA è corredato dall'elaborato denominato Sintesi non Tecnica secondo quanto disposto dall'Allegato VI del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. lett. j.

Conclusioni

Ritenuto di dover dare seguito a quanto sopra riportato, si rileva quindi che:

- i SCMA hanno fornito indicazioni, osservazioni e pareri al fine di contenere gli impatti e tutelare le componenti ambientali;
- l'autorità procedente non ha modificato gli elaborati ai contributi pervenuti, nè ha fornito controdeduzioni o si è espressa relativamente a quanto controdedotto dalla Società proponente in risposta alle stesse;
- nelle aree individuate per la delocalizzazione delle volumetrie, sono presenti numerosi ulivi aventi caratteristiche di monumentalità secondo quanto definito dalla L.r. 14/2007 che rientrano in quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della L.r. 14/2007;
- la proposta può determinare impatti che potrebbero incidere su alcune componenti ambientali;

- l'analisi non ha efficacemente
- valutato il rapporto della proposta in oggetto con specifici piani pertinenti;
- specificato in che modo la proposta in oggetto può direttamente o meno contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità indicati;
- determinato il peso degli interventi previsti in termini di impatto sulle componenti ambientali, anche in cumulo con altre opere presenti nel medesimo ambito;
- previsto specifiche misure di mitigazione degli impatti;
- valutato la decisione proposta alla luce delle alternative possibili;
- illustrato tutti i contenuti inerenti il piano di monitoraggio, così come richiesto.

Considerato che dalla documentazione in atti:

- potrebbe essere necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA per gli interventi previsti dal proposta di Accordo di Programma;
- non è chiaro se nell'area interessata dal complesso industriale dismesso si sia verificato "un evento che sia in grado di contaminare il sito", tale da avviare un procedimento ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06;
- nell'ambito della collaborazione fra Autorità procedente e competente, non è stato possibile conoscere le determinazioni dell'amministrazione procedente in ordine alle singole osservazioni pervenute dalla Società proponente in ordine a quanto sollevato dai SCMA, ai conseguenti pareri resi dai soggetti, e agli effetti che questi potrebbero avere sulle scelte pianificatorie di propria competenza inerenti l'Accordo in oggetto.

Considerato inoltre che

- se da un lato la scelta di recuperare un'area ambientalmente compromessa, tra l'altro anche già prevista dallo strumento urbanistico vigente (art. 84 delle NTA del PRG), potrebbe apparire in linea di principio condivisibile, pur con le dovute precisazioni in ordine alla tutela e alla valorizzazione della costa alla luce delle vigenti normative, dall'altro la scelta di operare l'edificazione proposta, con conseguente profonda trasformazione di tale vasta area agricola e dell'uliveto dalle caratteristiche di elevata qualità paesaggistica, appare un'operazione che occorre attentamente ponderare al fine di assicurare la tutela del paesaggio e delle componenti ambientali;
- il procedimento di VAS, così come sviluppato dall'autorità procedente, non dà piena evidenza di come siano state tenute conto le considerazioni ambientali nell'elaborazione dell'Accordo di programma in oggetto al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e favorire le condizioni per lo sviluppo sostenibile.

Pertanto, SI REPUTA che la proposta di Accordo di programma in oggetto potrà effettivamente contribuire a garantire il più elevato livello possibile di protezione dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che la stessa sia riesaminata dall'Autorità procedente, in funzione delle criticità e osservazioni sopra evidenziate, che dovranno essere puntualmente considerate e di cui si dovrà dare evidenza nella Dichiarazione di Sintesi, ex art. 13 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. In particolare l'Autorità procedente dovrà provvedere a:

- effettuare le necessarie procedure di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA per gli interventi inclusi nella presente proposta di Accordo di Programma, qualora necessarie, sulla base di opportuni approfondimenti anche in considerazione della localizzazione dei progetti e del cumulo con altri nel medesimo ambito di riferimento come indicato dal DM MATTM del 30/3/2015;
- escludere ogni possibile rischio per la sicurezza derivante dalla presenza di impluvi naturali tenendo conto delle prescrizioni e indicazioni già fornite dall'Autorità di Bacino della Puglia;
- acquisire il parere paesaggistico in ordine alla compatibilità dell'edificazione proposta con i caratteri della "trama rurale" esistente e i beni diffusi del paesaggio agrario;

- verificare puntualmente l'interferenza dell'edificazione proposta in relazione alla presenza degli alberi di ulivo, sia monumentali che non, presenti nelle aree A e B in oggetto e ponendo in essere i necessari strumenti di tutela degli stessi come previsto dalla L. n. 144/1951 e dalla l.r. 14/2007 e ss.mm.ii;
- effettuare gli opportuni approfondimenti al fine di escludere uno o più eventi di contaminazione e nel caso avviare le necessarie procedure previste dall'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- adeguare gli elaborati dell'Accordo di Programma con:
 - le prescrizioni e/o indicazioni impartite dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e paesaggistiche;
 - le considerazioni ambientali scaturite dall'interlocuzione con i SCMA nella VAS;
 - mettere in atto, ove non vi si abbia già provveduto, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, quanto di seguito:
 - relativamente all'impianto di trattamento dei reflui, verificare lo stato di avanzamento dei lavori di potenziamento previsti, consultando l'ente di gestione, affinché la portata dello stesso possa sostenere l'incremento di carico di abitanti equivalenti insediabili nel rispetto delle disposizioni della DGR n. 1252/2013;
 - favorire i sistemi di trasporto pubblico e/o mobilità lenta per gli spostamenti da/verso il centro di Fasano, Savelletri e Torre Canne, e le aree in oggetto;
 - potenziare le buone pratiche in materia di gestione ambientale, con particolare riguardo ad azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti.

Infine si RACCOMANDA all'Autorità procedente di mettere in atto ogni iniziativa atta a rivedere nel più breve tempo le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio, tenendo conto più propriamente degli aspetti ambientali rilevati nel presente provvedimento e valorizzando il ruolo ecologico della campagna e dell'area costiera. Ciò, anche in relazione ai futuri atti di pianificazione territoriali (generali e attuativi) che l'amministrazione intendesse mettere in atto.

Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione ambientale strategica della Proposta di accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/00, finalizzato al miglioramento delle condizioni ambientali, paesaggistiche e di fruibilità pubblica della costa mediante la delocalizzazione delle volumetrie del complesso industriale marmifero Imarfa sulla strada provinciale Savelletri - Torre Canne. Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue:

- Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., "la VAS costituisce per i piani e programmi" a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge "parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale, "il Rapporto Ambientale (...) costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione", pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati dell'Accordo di programma.
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale, "L'autorità procedente e il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano o programma" pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e degli elaborati dell'Accordo di programma, alla luce del parere motivato.
- Secondo quanto previsto comma 2 dell'art. 13 della legge regionale, "L'autorità procedente approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all'approvazione del piano o programma, li

trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all'organo competente all'approvazione". L'organo competente all'approvazione dovrà, nei modi previsti dall'art. 14 della legge regionale, rendere pubblici:

- il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
- la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 15 della legge regionale.

Tale parere non esclude né esonera l'Autorità procedente e/o i proponenti dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, inclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale laddove prevista ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 e s.m.i.; è altresì condizionato alla legittimità delle procedure amministrative messe in atto dalla Autorità procedente.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente r.r. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

di dichiarare quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;

di esprimere, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., parere motivato relativo alla Proposta di accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/00, finalizzato al miglioramento delle condizioni ambientali, paesaggistiche e di fruibilità pubblica della costa mediante la delocalizzazione delle volumetrie del complesso industriale marmifero Imarfa sulla strada provinciale Savelletri - Torre Canne - Autorità procedente: Comune di Fasano, con tutte le osservazioni e prescrizioni ivi richiamate;

di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla VAS dell'Accordo di programma in oggetto;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente Comune di Fasano, a cura del Servizio VAS;

di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente a.i. della Sezione Ecologia
Ing. G. Tedeschi
